



COMUNE DI SALO'

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

NOTE DI LETTURA:

documento coordinato con:

- Adeguamento Criteri Ambientali minimi - Decreto n. 255, del 23/6/2022
- REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)- Delibera ARERA 18/1/2022 15/2022/R/rif
- Modifiche al D-Lgs 116 approvate in via definitiva dal CDM del 21/12/2022

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 Oggetto e decorrenza	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Classificazione dei rifiuti.....	5
Art. 4 Principi e obblighi.....	7
Art. 5 Finalità e oggetto della raccolta differenziata	8
Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali	8
Art. 7 Divieti ed obblighi generali	9
Art. 8 Ordinanze	10
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	11
 Art. 9 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	11
Art. 10 Contenitori dei rifiuti assegnati alle utenze per raccolta porta a porta	11
Art. 11 Raccolta domiciliare o “porta a porta”	12
Art. 12 Raccolta carta e cartone	13
Art. 13 Raccolta vetro e lattine	14
Art. 14 Raccolta imballaggi in plastica	14
Art. 15 Raccolta Frazione Organica (Umido)	14
Art. 16 Raccolta rifiuto secco residuo indifferenziato	15
Art. 17 Raccolta della frazione verde	15
Art. 18 Ritiro su chiamata - rifiuti ingombranti e RAEE	16
Art. 19 Gestione di particolari rifiuti urbani.....	16
Art. 20 Gestione dei rifiuti provenienti dal “fai da te” domestico	17
Art. 21 Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	17
Art. 22 Centro di Raccolta.....	18
Art. 23 Autocompostaggio della frazione organica.....	20
Art. 24 Associazioni di volontariato.....	21
Art. 25 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione.....	21
Art. 26 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato	21
Art. 27 Pesatura dei rifiuti urbani.....	21
TITOLO III - GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI URBANI	23
Art. 28 Individuazione dei rifiuti	23
Art. 29 Spazzamento delle strade	23
Art. 30 Spazzamento delle foglie.....	24
Art. 31 Contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali)	24
Art. 32 Raccolta dei rifiuti abbandonati	24
Art. 33 Pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati.....	24
Art. 34 Deiezioni animali	25
Art. 35 Carogne animali.....	25
Art. 36 Pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni.....	25
Art. 37 Pulizia delle aree di sosta temporanea.....	26
Art. 38 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	27

Art. 39	Sgombero della neve.....	27
Art. 40	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte.....	27
Art. 41	Cantieri edili. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	28
Art. 42	Volantinaggio - Contenitori di materiale pubblicitario	28
TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO		29
Art. 43	Mezzi di raccolta	29
Art. 44	Rilevazione dei conferimenti <i>solo per TARIP</i>]	29
Art. 45	Destinazione dei rifiuti raccolti	29
TITOLO V - SANZIONI.....		30
Art. 46	Controlli ed accertamenti	30
Art. 47	Sanzioni	30

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e decorrenza

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, disciplina la gestione integrata sul territorio comunale dei rifiuti urbani nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. Il Comune effettua la Gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente ai provvedimenti in materia emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale sono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia.

Art. 2 Definizioni

6. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.
 - a) **UTENTE:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) **UTENZE DOMESTICHE:** le superfici adibite a civile abitazione;
 - c) **UTENZE NON DOMESTICHE:** le utenze diverse dalle civili abitazioni tra cui le comunità, le attività commerciali, professionali, artigianali, industriali, dei servizi e produttive in genere, le sedi di enti e associazioni;
 - d) **UTENZE CONDOMINIALI:** edifici che ospitano più utenze nei quali può essere attivato il sistema di conferimento collettivo (minimo 20 utenze su parere positivo dell'Amministrazione Comunale e Garda Uno);
 - e) **UTENZE AGGREGATE:** punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o tecnicamente fattibile o conveniente la misura della quantità conferita da ciascuna utenza;
 - f) **PRODUTTORE:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - g) **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - h) **GESTORE DEL SERVIZIO:** il soggetto a cui sono affidate, nelle forme di legge, una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani, od altro soggetto incaricato dal Comune per lo svolgimento di determinate attività;
 - i) **CONFERIMENTO:** la consegna dei rifiuti al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - j) **IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA:** assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 5 del DM Ambiente 20 Aprile 2017 e s.m.i.;

- k) **MISURAZIONE PUNTUALE:** attività di misurazione conferimenti effettuati dalla singola utenza secondo le modalità indicate nel DM Ambiente 20 Aprile 2017;
- l) **ORARIO DI ESPOSIZIONE:** orario nel quale il contenitore o il sacco deve essere esposto per le operazioni di raccolta;
- m) **RIFIUTO:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- n) **GESTIONE DEI RIFIUTI:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) **RACCOLTA:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta in cui un flusso merceologico di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) **AUTOCOMPOSTAGGIO:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- r) **PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- s) **RIUTILIZZO:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- t) **RECUPERO:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- u) **TRATTAMENTO:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- v) **SMALTIMENTO:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- w) **RACCOLTA DOMICILIARE O PORTA A PORTA:** ritiro al domicilio dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
- x) **RACCOLTA STRADALE:** la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;
- y) **RITIRO SU CHIAMATA:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti che per dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate, concordata mediante prenotazione da parte dell'utente con il soggetto gestore dei servizi;
- z) **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia tecnicamente possibili e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- aa) **CENTRO DI RACCOLTA:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- bb) **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- cc) **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro

- manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- dd) IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- ee) IMBALLAGGIO MULTIPLO O SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- ff) IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi e aerei;
- gg) RIFIUTO DA IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione.
- hh) ECO-CALENDARIO: documento sintetico *i n f o r m a t i v o* per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale, le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi, di conferimento delle restanti frazioni di RU ed assimilati;
- ii) GRANDI UTENZE le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente. quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.).

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I rifiuti urbani sono ulteriormente suddivisi in domestici e da altre fonti (o non domestici).
2. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter, del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti **domestici** indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata **provenienti da altre fonti** che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
 - g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso nonché e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa;
4. Sono **rifiuti speciali**:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito della pesca nonché delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) i veicoli fuori uso.
5. Sono altresì **rifiuti speciali**, se diversi dai rifiuti urbani;
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, in particolare i rifiuti prodotti nelle superfici adibite alla lavorazione e alla trasformazione della materia, sono invece di regola urbani i rifiuti prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, quali mense, uffici, servizi igienici, depositi o magazzini, padiglioni espositivi, ecc.;
 - b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
 - e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli da quelli al comma 5.
6. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
7. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche. Sono speciali i RAEE professionali.

Art. 4 Principi e obblighi

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività essenziale di pubblico interesse e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi ed ha carattere di servizio pubblico essenziale.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. L'utente collabora nella gestione dei rifiuti ed è tenuto a osservare la disciplina di settore e le presenti disposizioni regolamentari; è tenuto a ridurre la produzione dei rifiuti e alla corretta separazione dei medesimi alla fonte.
4. La gestione del servizio di igiene urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni.
5. La gestione dei rifiuti deve mirare:
 - a) a evitare ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - b) a evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - c) a prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - d) a salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - e) a limitare la produzione dei rifiuti e a ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali e secondariamente energetiche.
6. La gestione dei servizi di igiene urbana persegue le seguenti finalità:
 - a) assicura la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) individua le modalità di conferimento dei rifiuti in relazione alle tipologie di raccolta (stradale, domiciliare, presso il Centro di Raccolta, ecc.);
 - c) disciplina le modalità di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani;
 - d) persegue una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

- e) prescrive il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- f) tutela il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Art. 5 Finalità e oggetto della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata attua la separazione dei flussi di rifiuti a monte, con l'obiettivo di:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti, attraverso il recupero di materiali fin nelle fasi della produzione, della distribuzione, del consumo e della raccolta;
 - c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani, per la trasformazione in fertilizzanti o compost agricoli;
 - d) raccogliere in maniera separata per tipologia i materiali ingombranti di origine domestica;
 - e) garantire la raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
 - f) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando un'elevata protezione ambientale;
 - g) contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. È prevista la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti urbani:
 - a) carta e cartone
 - b) imballaggi in plastica
 - c) plastica non da imballaggio
 - d) vetro
 - e) metalli
 - f) farmaci scaduti, pile, batterie esauste, contenitori T/F
 - g) frazione organica
 - h) frazione verde
 - i) legno ed imballaggi in legno
 - j) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
 - k) rifiuti ingombranti (mobilio, materassi, ecc.)
 - l) scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
 - m) rifiuti inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni eseguite dal titolare di utenze domestiche;
 - n) materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal "fai da te" (batterie esauste, olio minerale).
 - o) olio alimentare esausto

Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi atte a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, anche attraverso l'istituzione di sperimentazioni e con il coinvolgimento delle utenze tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. Il

riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento.

3. Per l'ottimizzazione dei costi, i servizi oggetto del presente regolamento possono essere svolti con modalità e frequenze diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva domanda del servizio, in particolare nelle zone a bassa densità abitativa. Potranno, inoltre, essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.
4. Nella gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il Comune approva la Carta dei Servizi predisposta dal Gestore, nella quale sono dettagliate, tra l'altro, le modalità e le frequenze dei servizi, in conformità alla normativa di settore, al presente regolamento e alle prescrizioni contenute negli atti di affidamento del servizio. Prima della sua approvazione i richiami contenuti nel presente Regolamento alla Carta dei Servizi si intendono fatti alle indicazioni pubblicizzate dal Comune anche sul proprio sito web istituzionale.
6. Il Comune attiva le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - a) raccolta domiciliare o porta a porta;
 - b) raccolta stradale (inteso solo cestini);
 - c) ritiro su chiamata;
 - d) conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale;
 - e) raccolta presso punti vendita o luoghi di pubblica utilità per particolari tipologie di rifiuti, quali oli alimentari esausti, indumenti usati, farmaci scaduti, pile.
7. Il soggetto Gestore può stipulare con gli utenti, in particolare con le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto, un contratto oneroso per l'erogazione di speciali servizi di asporto dei rifiuti urbani. Può altresì stipulare contratti onerosi con le utenze non domestiche per la gestione di rifiuti speciali.

Art. 7 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani devono rispettare le norme del presente regolamento, curando in particolare il corretto e puntuale conferimento delle diverse frazioni dei rifiuti.
2. È vietato a chiunque:
 - a) abbandonare i rifiuti;
 - b) conferire nei contenitori dedicati ai rifiuti differenziati sostanze estranee alla specifica tipologia, compresi i rifiuti indifferenziati o non adeguatamente differenziati;
 - c) conferire al servizio materiali accesi o non completamente spenti, materiali facilmente infiammabili, sostanze putrescibili senza idoneo involucro protettivo, materiali (metallici e non) acuminati o taglienti senza apposita protezione, materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, sostanze liquide salvo ne sia specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
 - d) danneggiare le attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti;
 - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
 - f) imbrattare il suolo pubblico o ad uso pubblico, anche con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
 - g) spostare senza autorizzazione i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti;
 - h) rovistare o prelevare rifiuti senza specifica autorizzazione dai contenitori, dagli impianti o dai centri di raccolta;
 - i) deporre rifiuti al di fuori dei contenitori e dei punti di raccolta;

- j) conferire al servizio rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale;
 - k) conferire rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.
3. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti urbani dai rifiuti speciali (pericolosi o non), provvedendo autonomamente alla gestione degli speciali, nel rispetto della normativa di settore.
 4. Agli operatori del servizio si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale.
 5. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.
 6. Al termine della vuotatura, gli operatori devono collocare i contenitori nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli in ordine sparso.

Art. 8 Ordinanze

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Il Sindaco con ordinanza può prescrivere forme di conferimento atte a differenziare i flussi dei rifiuti.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 9 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è svolto sull'intero territorio comunale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il territorio comunale di Salò ai fini della raccolta differenziata è stato suddiviso in tre zone come specificato nell'eco calendario ed i ritiri sono stati programmati in giorni fissi.
3. Le specifiche modalità e le frequenze del servizio sono dettagliate nell'Allegato 1.

Art. 10 Contenitori dei rifiuti assegnati alle utenze per raccolta porta a porta

1. Tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori (contenitori riutilizzabili oppure sacchi a perdere) necessari per la raccolta ed il conferimento individuale.
 - a) Sono forniti dal Gestore e consegnati da personale dell'ufficio tributi o tecnico presso la sede principale del Comune, a seguito di attivazione della posizione TARI da parte dell'utente, i contenitori fino a 45 lt.
L'utente viene invitato a ritirare le attrezzature entro massimo cinque giorni lavorativi dalla data di richiesta di attivazione dell'Utenza.
 - b) Sono consegnati direttamente dal Gestore i contenitori da 120 lt in su.
2. La dotazione di contenitori è rapportata alla tipologia e alle esigenze dell'utenze, ed è corredata dal calendario di raccolta, con le indicazioni per differenziare correttamente i rifiuti e conferirli al servizio. Nuove forniture di contenitori a consumo sono consegnate all'utenza con la frequenza stabilita dal Comune come specificato nell'Allegato 1
3. I contenitori in dotazione alle utenze aggregate (condomini o residence) sono dati in consegna all'amministratore del complesso o ad altro soggetto a ciò abilitato.
4. I contenitori possono essere dotati di apposito dispositivo di identificazione dell'utenza.
5. L'utente deve mantenere i contenitori assegnati in buono stato, fatta salva la normale usura e curarne il lavaggio e la pulizia.
6. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di sostituzione va effettuata in Comune e deve essere accompagnata da:
 - a. dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel caso di contenitori fino alla capacità di 45 litri;
 - b. copia di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza per contenitori di maggiori dimensioni.
7. I contenitori assegnati all'utenza devono essere conservati (dopo lo svuotamento) all'interno di aree private, evitando l'insorgere di criticità e interferenze con le utenze limitrofe.
8. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale, dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali

punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.

9. I contenitori assegnati all'utenza, all'atto della chiusura della stessa devono essere riconsegnati vuoti e puliti;
 - a) per dimensioni fino a 45 lt direttamente in Comune;
 - b) per dimensioni maggiori è previsto il servizio di ritiro a cura del Gestore, previa richiesta dell'utente.

Art. 11 Raccolta domiciliare o “porta a porta”

1. Nel servizio di raccolta domiciliare i rifiuti, suddivisi per tipologia merceologica, sono conferiti dall'utente nei corrispondenti contenitori o sacchi a perdere e collocati sulla sede stradale.
2. La raccolta domiciliare è svolta di regola nel centro abitato e negli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio. I contenitori o sacchi devono essere posizionati su suolo pubblico, nei giorni e negli orari stabiliti, ordinati in modo tale da non costituire pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. In caso di vicoli, vialetti pedonali, cortili e di strade private, devono essere posizionati in corrispondenza dello sbocco delle stesse su strade pubbliche carrabili. Dalle strade pubbliche sono escluse quelle transitabili con rischi per la sicurezza legati alla natura della pavimentazione (sterrati, fondo pericoloso, ...).
3. Nelle vie impraticabili ai mezzi del servizio o in altri casi individuati dal Comune, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada pubblica principale, o in altra posizione, in conformità alle indicazioni impartite dagli Uffici Comunali.
4. È consentito il conferimento di una volumetria massima di 1 mc per rifiuto. La quantità può essere derogata sulla base di una valutazione tecnica, effettuata dal Comune col supporto del Gestore, sulla base degli spazi a disposizione dell'utente e della tipologia di viabilità stradale, privilegiando come criteri il decoro pubblico e la sicurezza.
5. Nel caso di grandi complessi abitativi con elementi critici (si intendono solo residence turistici/utenze condominiali composti da più di 20 appartamenti con necessità particolari) oppure per utenze non domestiche con necessità particolari, è facoltà dell'Amministrazione di concerto con il Gestore concedere contenitori di grandi dimensioni (fino ad 1 mc) che devono essere posizionati all'interno delle aree private accessibili per il conferimento alla sola utenza in questione; tali contenitori sono esposti su suolo pubblico, nei giorni ed orari previsti, dal personale del complesso abitativo (custode o simili) o personale dell'utenza non domestica. In alternativa, nel caso in cui non si possa provvedere diversamente, il prelievo nella zona privata può essere fatto dal Gestore o società delegate solo nel caso in cui siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
 - a. l'area privata viene individuata in prossimità del cancello d'ingresso, in zona sicura;
 - b. il complesso abitativo fornisce agli operatori chiavi di accesso all'area;
 - c. il complesso abitativo autorizza l'accesso consegnando apposita liberatoria da tutti i rischi correlati.
 - d. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti

gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.

6. L'utente deve:

- a. conservare il rifiuto prima del conferimento in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore;
 - b. conferire le frazioni differenziate pulite e asciutte (salvo l'umido), prive di sostanze estranee, e ridotte il più possibile di volume, in particolare, per i cartoni, i contenitori di plastica, le scatole e gli scatoloni e in genere gli imballaggi;
 - c. inserire i rifiuti esclusivamente nei contenitori in dotazione oppure nei sacchi a perdere; è vietato pressare i rifiuti in maniera da rendere difficoltosa l'uscita dai contenitori all'atto dello svuotamento;
 - d. esporre i contenitori sulla sede stradale solo nei giorni e negli orari stabiliti;
 - e. chiudere i contenitori e gli eventuali sacchetti posizionati al loro interno, chiudere i sacchi a perdere;
 - f. esporre i rifiuti con la modalità prevista dal presente regolamento all'esterno dell'abitazione in prossimità del punto di normale percorrenza del mezzo di raccolta, evitando intralci al transito veicolare o pedonale, disturbi per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti; qualora la posizione dei contenitori risulti pregiudizievole per il passaggio l'utente dovrà trovare una collocazione più idonea o, in subordine, dovrà posizionare i contenitori poco prima della raccolta e ritirarli con sollecitudine;
 - g. ritirare i contenitori dopo lo svuotamento.
 - h. I rifiuti che non trovano spazio all'interno dei contenitori o che ne impediscono la chiusura devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta oppure esposti nella successiva raccolta domiciliare della stessa frazione.
7. L'utente risponde dei danni provocati, anche accidentalmente, dai contenitori esposti con modalità e in giorni o orari difforni da quanto stabilito.
8. Gli addetti del servizio devono ripulire le superfici sulle quali si sono verificati spargimenti, anche accidentali, di rifiuti in prossimità del punto di raccolta.
9. Gli addetti al servizio devono astenersi dal raccogliere i rifiuti esposti che non siano conformi a quanto previsto nel presente Regolamento, applicando all'esterno del contenitore un avviso di non conformità. In tal caso l'utente è tenuto a ritirare il contenitore, verificare l'errore, ed esporre i rifiuti correttamente nella successiva raccolta.

Art. 12 Raccolta carta e cartone

1. Le frequenze del servizio sono dettagliate nell'**Allegato 1**
2. Alle utenze non sono forniti contenitori specifici; i rifiuti cartacei (la carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak) devono essere collocati sul ciglio strada nei giorni e negli orari stabiliti in modo ordinato e tale da non intralciare la mobilità pedonale, degli automezzi e non devono essere oggetto di dispersione eolica. L'utenza è tenuta a confezionare il rifiuto piegato e ridotto di volume all'interno di scatole di cartone, buste di carta od involucri vari in carta aventi peso e volume tali da agevolare la raccolta manuale.

3. È vietato il conferimento in sacchi di plastica, in cassette o qualsiasi contenitori in materiale diverso da carta e cartone.
4. Le attività commerciali ed artigianali devono obbligatoriamente conferire gli imballaggi in carta e cartone piegati e ridotti di volume e comunque in condizioni tali da consentire il carico manuale degli stessi per una volumetria massima di 1 mc.
5. Il Comune può valutare per talune utenze non domestiche e/o zone (ad esempio le attività commerciali, artigianali, di ricezione turistica,...) frequenze maggiori di raccolta rispetto alle altre utenze.

Art. 13 Raccolta vetro e lattine

1. Le frequenze del servizio sono dettagliate nell'**Allegato 1**
2. A tutte le utenze sono forniti dal Comune specifici contenitori (bidoncini 25 lt.) in cui collocare tali rifiuti.
3. Per le grandi utenze (bar, ristoranti, mense, ...) su richiesta sono forniti contenitori di capacità superiore (120/240 lt).
4. Gli stessi contenitori devono essere esposti sul ciglio strada nei giorni e negli orari stabiliti in modo ordinato e tale da non intralciare la mobilità pedonale e degli automezzi. La pulizia del contenitore è di competenza esclusiva dell'utente. All'utenza è severamente vietato l'esposizione dei rifiuti oggetto della presente raccolta senza l'uso del bidone da esposizione avuto in dotazione. Il peso dei bidoncini 25 lt, per ragioni di sicurezza, non deve superare 10 Kg cadauno.
5. Il Comune può valutare per talune utenze non domestiche e/o zone (ad esempio le attività commerciali, artigianali, di ricezione turistica,...) frequenze maggiori di raccolta rispetto alle altre utenze.

Art. 14. Raccolta imballaggi in plastica

1. Le frequenze del servizio sono dettagliate nell'**Allegato 1**
2. A tutte le utenze sono forniti dal Comune per la sola fornitura iniziale del servizio, specifici sacchetti (110 lt. di colore giallo) in cui collocare gli imballaggi in plastica; successivamente gli utenti si procurano in autonomia i sacchi di analoga tipologia, ossia gialli semitrasparenti.
3. I sacchi devono essere esposti chiusi sul ciglio strada nei giorni e negli orari stabiliti in modo ordinato e tale da non intralciare la mobilità pedonale e degli automezzi e non devono essere oggetto di dispersione eolica. All'utenza è vietato conferire gli imballaggi in plastica all'interno di sacchi non trasparenti che non permettano all'operatore la verifica del contenuto.
4. Il Comune può valutare per talune utenze non domestiche e/o zone (ad esempio le attività commerciali, artigianali, di ricezione turistica,...) frequenze maggiori di raccolta rispetto alle altre utenze.

Art. 15 Raccolta Frazione Organica (Umido)

1. Le frequenze del servizio sono dettagliate nell' **Allegato 1**

2. A tutte le utenze, fatta eccezione le utenze domestiche della zona A (ai quali verrà fornito in caso di modifica) è fornito dal Comune un kit specifico composto da: bidoncino da 25 lt. da esposizione, bidoncino da 10 lt. areato da sottolavello e 1 confezione di sacchetti compostabili (in mater-bi o in carta) successivamente gli utenti si procurano in autonomia i sacchi di analoga tipologia.
3. Per le Grandi Utenze, su richiesta, il Comune fornisce solo i contenitori da esposizione di capacità superiore (120/240 lt) senza sacchi.
4. I contenitori da esposizione devono essere esposti sul ciglio strada nei giorni e negli orari stabiliti in modo ordinato e tale da non intralciare la mobilità pedonale e/o degli automezzi. La pulizia del contenitore è di competenza esclusiva dell'utente. All'utenza è severamente vietato l'esposizione dei rifiuti organici in sacchetti che non siano biodegradabili (mater-bi) o di carta e senza l'uso del bidone da esposizione avuto in dotazione. Il peso dei bidoncini 25 lt, per ragioni di sicurezza, non deve superare 10 Kg cadauno.
5. Il Comune può valutare per talune utenze non domestiche (ad esempio le attività commerciali, artigianali, di ricezione turistica,...) e/o zone frequenze maggiori di raccolta rispetto alle altre utenze.

Art. 16 Raccolta rifiuto secco residuo indifferenziato

1. Le frequenze del servizio sono dettagliate nell' **Allegato 1**
2. Tutte le utenze utilizzano un sacco qualsiasi ben chiuso che si procurano in autonomia in cui collocare tali rifiuti.
3. I contenitori o sacchi da esposizione devono essere esposti sul ciglio strada nei giorni e negli orari stabiliti in modo ordinato e tale da non intralciare la mobilità pedonale e/o degli automezzi. La pulizia del contenitore è di competenza esclusiva dell'utente. Il peso dei sacchi, per ragioni di sicurezza, non deve superare 10 Kg cadauno; devono contenere esclusivamente rifiuti non potenzialmente valorizzabili o che non siano oggetto di altre raccolte differenziate attivate dal Comune.
4. Il Comune può valutare per talune utenze non domestiche (ad esempio le attività commerciali, artigianali, di ricezione turistica,...) e/o zone frequenze maggiori di raccolta rispetto alle altre utenze.

Art. 17 Raccolta della frazione verde

1. Il ritiro domiciliare della frazione verde è attivo per le utenze che si iscrivono al servizio a pagamento.

Il servizio si svolge settimanalmente da marzo a novembre . L'allegato 1 indica la modalità di svolgimento del servizio .
2. L'utente deve conferire i rifiuti verdi negli appositi contenitori posizionandoli sul suolo pubblico negli orari stabiliti per il conferimento , in modo ordinato, senza intralciare il passaggio e la sosta di veicoli e persone.
3. In alternativa al ritiro domiciliare l'utente può conferire la frazione verde presso il Centro di Raccolta.

4. I rifiuti raccolti devono essere destinati al recupero in appositi centri di compostaggio, per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

Art. 18 Ritiro su chiamata - rifiuti ingombranti e RAEE

1. I rifiuti urbani ingombranti, che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta (quali mobilio, componenti di arredamento, ecc.) ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di tipo domestico, se di grandi dimensioni, anche dual use, sono conferiti tramite ritiro su chiamata, oppure mediante conferimento diretto al Centro di Raccolta.
2. I ritiri e i quantitativi conferibili senza oneri a carico del richiedente sono è indicata in **Allegato 1**.

Art. 19 Gestione di particolari rifiuti urbani

1. Le seguenti tipologie di rifiuto sono conferite in maniera differenziata in appositi contenitori dislocati nel territorio comunale:
 - a) le pile e batterie esauste devono essere conferite in contenitori collocati di norma all'interno o in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e nel Centro di Raccolta;
 - b) i farmaci scaduti devono essere conferiti nei contenitori collocati presso le farmacie, e il Centro di Raccolta;
 - c) gli oli alimentari e gli abiti usati devono essere conferiti in appositi contenitori posizionati sul territorio e/o nel Centro di Raccolta;
 - d) i piccoli Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche e le lampade a scarica devono essere conferiti presso i punti di vendita specializzati o presso il Centro di Raccolta.
 - e) i contenitori etichettati T e/o F ed i toner esausti devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta.
 - f) I rifiuti urbani costituiti da imballaggi secondari e/o terziari devono essere conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico per frazioni merceologiche distinte ed esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto;
 - b) è possibile richiedere un servizio dedicato di raccolta presso l'utenza, sulla base di un contratto oneroso con il gestore del servizio volto a coprire i soli costi di nolo dei contenitori e di trasporto alle isole ecologiche.
2. I titolari delle attività ove è prevista l'installazione di tali contenitori devono:
 - a) consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - b) collaborare con il Gestore per la diffusione del materiale informativo del servizio;
 - c) comunicare al Comune ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
3. I contenitori di cui al primo comma devono essere svuotati a cura del Gestore su chiamata diretta del titolare dell'attività ove installato il contenitore;

4. I rifiuti di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti al Centro di Raccolta.

Art. 20 Gestione dei rifiuti provenienti dal “fai da te” domestico

1. Possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta:
 - a) i rifiuti inerti prodotti in proprio da piccole demolizioni realizzate in ambito domestico (orientativamente massimo 3 secchi di materiale);
 - b) i rifiuti composti da oli minerali esausti, accumulatori esausti e altri materiali di riparazione e sostituzione su veicoli a motore prodotti in proprio dalle utenze domestiche.
2. È vietata l'immissione di tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
3. Gli pneumatici usurati devono essere conferiti presso i gommisti.

Art. 21 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali comprendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni
2. I rifiuti da ordinaria attività cimiteriale, composti di regola da fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami e materiali lapidei, nonché dai rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono di regola costituiti, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti di fiori inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse, come zinco e piombo.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono gestiti con le necessarie precauzioni, nel rispetto dalla normativa di settore e devono essere:
 - a) inseriti, dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi flessibili a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto prodotto nell'area cimiteriale, con la scritta “rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”;
 - b) depositati provvisoriamente, se necessario per una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, in idonea area all'interno del cimitero;
 - c) avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa; in alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.
5. Le attività di gestione dei rifiuti esumazioni ed estumulazioni sono svolte dal gestore del servizio, ovvero tramite ditte specificamente incaricate, utilizzando per il trasporto un idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio, ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Art. 22 Centro di Raccolta

1. Nel Comune di Salò è presente un Centro di Raccolta rifiuti localizzato in Via E. Fermi in loc. Cunettone .
2. Il Centro di Raccolta è costituito da una area attrezzata, recintata e presidiata, destinata a ricevere i rifiuti urbani direttamente conferiti in maniera differenziata dagli utenti, sia utenze domestiche che non domestiche. L'orario di apertura è definito secondo le necessità valutate dall'Amministrazione secondo la tabella riportata in Allegato 1.
3. Il Centro di Raccolta deve essere conforme alle disposizioni del D.M. 08/04/2008 e s.m.i.,
4. Presso il Centro di Raccolta sono raccolte le seguenti frazioni di rifiuto urbano:

CER	DENOMINAZIONE	SPECIFICHE
080318	Toner per stampa esauriti	
150101 e 200101	Carta e cartone	
150102	Imballaggi in plastica	per imballaggi plastici si intendono tutti i materiali che assolvono alla funzione di imballaggio primario (contenere un prodotto) e/o assolvono alla funzione di contenere gli imballaggi primari (film estensibile, cassette, ecc.).
150103 e 200138	Legno	
150104 e 200140	Metalli	
150106	Imballaggi in materiali misti	Vetro e lattine
150110* 150111* 160505* 200127*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati di tale sostanze (contenitori T/F vernici e simili...)	Conferimento consentito solo a utenze domestiche
150107 o 200102	Vetro	
170107 o 170904	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Rifiuti provenienti da piccole demolizioni effettuate esclusivamente dalle utenze domestiche
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
200111	Abbigliamento/tessuti	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Tipologia RAEE R5 - sorgenti luminose in qualità e quantità analoghe all'utenza domestica
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	Tipologia RAEE R1 - freddo e clima in qualità e quantità analoghe all'utenza domestica
200125	Oli e grassi commestibili	
200126*	Oli minerali	Conferimento consentito solo a utenze domestiche
200131*	Medicinali	
200133*	Batterie ed accumulatori	Conferimento consentito solo a utenze domestiche
200134	Pile portatili	
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose	Tipologia RAEE R3 - tv e monitor in qualità e quantità analoghe all'utenza domestica
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Tipologia RAEE R2 - grandi bianchi e R4 - PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro
200139	Plastica	
200201	Rifiuti biodegradabili	Vegetali derivanti da giardini e parchi
200307	Rifiuti ingombranti	Rifiuti di volumetrie tali da non permettere il conferimento tramite il servizio di raccolta porta a porta.

5. Presso il Centro di Raccolta non possono essere raggruppate le seguenti tipologie di rifiuto oppure saranno limitate alle sole utenze domestiche:

<i>Rifiuti NON conferibili da nessuno</i>	<i>Rifiuti NON conferibili dalle aziende</i>
Materiale contaminato da amianto o manufatti in fibrocemento o qualsiasi materiale combusto	Materiale da demolizione
Onduline catramate	Batterie auto o accumulatori al Piombo
Traversine ferroviarie	Imballaggi con residui pericolosi
RAEE professionali (Se l'operatore dovesse avere dei dubbi sulla natura del rifiuto elettronico, dovrà chiamare il referente di Garda Uno)	
Terra	Vernici pericolose
Carcasse di animali (sottoprodotti di origine animale alimentare)	Polveri o residui di lavorazione non ben identificati
Bombole di gas sotto pressione da indirizzare verso rivenditori (apogas, atogas liquigas ecc)	Olio minerale
Estintori di qualsiasi natura (indirizzare l'utente verso negozi specializzati),	Sostanze liquide o solide utilizzate nel campo dell'agricoltura e allevamento (fertilizzanti, erbicidi, fitofarmaci)
Rifiuti e sostanze liquide diverse da quelle conferibili – solamente Olio Minerale e Olio Vegetale.	Parti di autoveicoli (paraurti, cristalli ecc.)
Rifiuti esplosivi – razzi segnalatori (indirizzare presso negozi rivenditori), proiettili, fuochi d'artificio, bombe, reperti bellici, armi.	Fuliggine, polveri di lavorazione
Automobili, scooter, telai numerati	Olio vegetale*
Pannelli in cartongesso	Farmaci*
Pannelli in lana di vetro e/o roccia o isolanti estrusi o isolanti granulari sporchi	
Carburanti di qualsiasi natura (portare ai distributori)	
Teli agricoli e di pacciamatura	
Pneumatici	

6. Nel Centro di Raccolta è esposto ben visibile un avviso che riporta le principali norme di comportamento degli utenti.
7. Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite nelle zone e nei contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, ceste roll, altri contenitori, ...).
8. I contenitori pieni dovranno essere inviati a recupero o smaltimento, per garantire la continuità nel conferimento.
9. Il Centro di Raccolta è gestito e controllato da specifico personale che deve mantenerlo pulito e in ordine e prestare informazioni agli utenti per il corretto conferimento dei rifiuti.
10. Ogni volta che un cittadino o una ditta entrano nel Centro di Raccolta per il conferimento dei materiali, l'operatore dovrà svolgere le seguenti operazioni:
- a) controllare che il cittadino o la ditta siano autorizzati al conferimento anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici;
 - b) verificare l'esatta compilazione della scheda di conferimento per i conferimenti effettuati dalle utenze non domestiche;
 - c) controllare che i materiali rientrino tra le tipologie conferibili e segnalare al proprio responsabile situazioni improprie per tipologia e quantità;

- d) controllare il corretto conferimento facendo aprire eventuali imballaggi voluminosi o pacchi;
- e) indicare dove conferire i materiali;
- f) contingentare i conferimenti in caso di presenze numerose;
- g) collaborare nel caso in cui l'utente necessiti di aiuto manuale o per velocizzare le operazioni di scarico;
- h) dare informazioni per incoraggiare la raccolta differenziata agli utenti che lo richiedono; per informazioni più complesse o articolate indirizzare gli utenti presso i canali comunicativi più appropriati.

11. Gli utenti devono:

- a) condurre i veicoli a passo d'uomo in modo da evitare situazioni di rischio, rispettando i percorsi della segnaletica;
- b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di Carico/Scarico

12. Agli utenti è vietato:

- a) scaricare i rifiuti fuori dalla piattaforma ecologica;
- b) introdursi senza autorizzazione nei luoghi vietati agli utenti;
- c) la cernita o il prelievo di rifiuti o sostanze presenti nella piattaforma

Art. 23 Autocompostaggio della frazione organica

- 1. Al fine di incrementarne il riciclaggio, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di autocompostaggio sul luogo di produzione, oltre che raccolti in modo differenziato.
- 2. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di Comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.
- 3. Alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. A tal fine l'utente interessato presenta apposita dichiarazione all'ufficio tributi, che contiene l'accettazione di verifiche ispettive.
- 4. Per il compostaggio si devono utilizzare le apposite compostiere (o composter), anche autocostuite, collocate su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali.
- 5. Il compostaggio deve essere gestito in modo decoroso, evitando esalazioni moleste e la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
- 6. Chi attiva il compostaggio domestico deve:
 - a) gestirlo in maniera decorosa, evitando esalazioni moleste, nonché ogni danno o pericolo di danno all'ambiente o alla tutela igienico-sanitaria;
 - b) inserire nel composter solo materiali idonei a subire il processo di compostaggio, quali rifiuti di cucina, scarti del giardino e dell'orto, segatura e trucioli da legno non trattato, cenere di combustione di scarti vegetali;

- c) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche per garantire un'adeguata sanificazione del materiale;
- d) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici.

Art. 24 Associazioni di volontariato

- 1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani solo con specifica autorizzazione del Comune e partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale o dalla programmazione comunale. Tali attività debbono essere svolte nel rispetto della normativa vigente.
- 2. Le attività delle associazioni di volontariato che operano in modo continuativo o periodico dovranno essere regolate da apposita convenzione con il Comune.

Art. 25 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

- 1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c) ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale;
- 2. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti anche avvalendosi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio.

Art. 26 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

- 1. I materiali conferiti in raccolta differenziata sono avviati ad impianti specificamente autorizzati per le operazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.
- 2. Particolari tipologie di rifiuti, ad elevato impatto ambientale, per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, possono essere destinate allo smaltimento, previo eventuale pretrattamento, nel rispetto delle norme vigenti.
- 3. Per i rifiuti da imballaggio si preferisce il conferimento ai Consorzi di filiera, sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi ANCI-CONAI) o ad altri impianti di recupero.

Art. 27 Pesatura dei rifiuti urbani

- 1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento sono pesati dal Gestore presso gli impianti di recupero o smaltimento.

2. Il Gestore del servizio può provvedere ad ulteriori pesature per monitorare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli per accertare la regolarità delle operazioni di pesatura.
4. I dati riguardanti i quantitativi di rifiuti raccolti e smaltiti, suddivisi per tipologia, sono conservati a cura del gestore del servizio e devono essere prodotti a richiesta dell'Amministrazione e degli enti di controllo.

TITOLO III - GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI URBANI

Art. 28 Individuazione dei rifiuti

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione dei rifiuti urbani provenienti da:
 - a) spazzamento delle strade;
 - b) lavaggio delle strade e piazze;
 - c) spazzamento delle foglie;
 - d) svuotamento dei cestini stradali;
 - e) raccolta dei rifiuti abbandonati;
 - f) pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati
 - g) pulizia delle deiezioni animali;
 - h) raccolta delle carogne animali;
 - i) pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni;
 - j) pulizia delle aree temporanee di sosta;
 - k) altri servizi di pulizia.

Art. 29 Spazzamento delle strade

1. Il servizio di spazzamento delle strade viene effettuato entro il perimetro e nelle aree delineate dal Comune, ad eccezione delle aree date in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del l'occupante.
2. Sono oggetto del servizio di spazzamento:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali dei centri abitati;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico o ad uso pubblico, compresa la parte coperta da tettoie;
3. La pulizia delle strade è effettuata manualmente e/o tramite appositi automezzi, evitando di sollevare polvere e di ostruire con i detriti le caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici per contenere il più possibile le emissioni sonore.
5. Le operazioni di spazzamento sono svolte, di regola, nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
6. Il servizio prevede la rimozione, la raccolta, l'asportazione, tecnicamente possibile, di fogliame, sabbia, terriccio, carta, lattine, rifiuti in genere giacenti sulle superfici pavimentate soggette al servizio. Il Gestore effettua il raggruppamento dei rifiuti raccolti nelle operazioni di spazzamento presso il Centro di Raccolta Comunale ed il successivo trasporto ad impianti autorizzati.
7. La raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici sono a carico degli Enti competenti.

Art. 30 Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, delle piazze e dei viali circoscritti da alberature pubbliche, poste nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, effettuato secondo programma.
2. Il fogliame raccolto è trasportato al Centro di Raccolta oppure all'impianto finale di trattamento.

Art. 31 Contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali)

1. Il Comune provvede all'installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni di seguito denominati cestini stradali.
2. I cestini dovranno permettere il conferimento solo dei rifiuti di piccole dimensioni e impedire che sopra di essi siano collocati rifiuti di ogni specie.
3. I cestini stradali sono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti di norma con le periodicità previste dal Contratto di Servizio.
4. Il servizio di svuotamento è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone
5. E' vietato introdurre nei cestini stradali:
 - a) rifiuti non di piccola dimensione;
 - b) rifiuti prodotti negli edifici, nelle relative pertinenze o comunque in aree private;
 - c) sacchi o buste di qualsiasi tipo e con qualsiasi contenuto ad eccezione di quelle contenenti le deiezioni canine.
6. E' vietato danneggiare in qualsiasi modo, rimuovere, deturpare i cestini porta rifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 32 Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore su richiesta del Comune.
2. Nel caso di rifiuti pericolosi, la raccolta e lo smaltimento sono effettuate da ditte specificamente incaricate dal Comune.
3. Il Comune adotta le azioni per individuare i responsabili dell'abbandono e addebita loro i costi e i danni.

Art. 33 Pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati

1. I pozzetti d'ispezione, i grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Gestore del ciclo idrico.
2. È vietato introdurre rifiuti in tali manufatti.

Art. 34 Deiezioni animali

1. I proprietari e chiunque accompagni animali domestici in aree pubbliche o di uso pubblico deve essere munito di dispositivi per l'immediata rimozione delle deiezioni, che devono essere poi conferite nei cestini stradali.
2. I medesimi soggetti sono comunque tenuti ad evitare che gli animali sporchino gli spazi pubblici e di uso pubblico, anche a verde.

Art. 35 Carogne animali

1. Il Gestore durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti (fauna selvatica), qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.
2. Il rinvenimento su suolo pubblico di animali morti appartenenti alla fauna selvatica è comunicato al Servizio forestale della Provincia di Brescia.
3. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti all'anagrafe canina e gatti dotati di microchip per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento.
4. Il Comune tramite ditta specializzata incaricata dall' Ufficio di Polizia Locale provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del servizio veterinario competente, delle spoglie di animali domestici giacenti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti all'anagrafe canina e gatti dotati di microchip per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento;
5. Il rinvenimento su suolo pubblico di animali morti appartenenti alla fauna selvatica è comunicato al Servizio forestale della Provincia di Brescia;
6. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari Competenti.
7. I rifiuti di origine animale devono essere conferiti agli appositi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508.

Art. 36 Pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni

1. I concessionari e gli spuntisti sono tenuti al rispetto di quanto segue:
 - a) dovranno seguire le indicazioni del Comune in merito alle tipologie di raccolta differenziata che verrà effettuata presso i posteggi;
 - b) in particolare dovranno munirsi di appositi sacchi trasparenti per la raccolta della plastica;
 - c) dovranno mantenere pulito il suolo occupato, pertinenziale e circostante, sia durante le operazioni di vendita sia al termine delle stesse (vedi punto d);
 - d) durante lo svolgimento del mercato, particolarmente nelle giornate ventose, gli operatori dovranno avere cura di riporre immediatamente sacchetti, involucri e altri imballaggi delle

merci negli appositi sacchi di raccolta, onde evitare che essi si disperdano nell'area del mercato;

- e) dovranno raccogliere separatamente i rifiuti, prodotti e/o provenienti dall'esercizio della propria attività, riducendone opportunamente l'ingombro e lasciandoli sul luogo dell'occupazione esclusivamente in sacchi e/o contenitori destinati alla tipologia di rifiuto (secondo le indicazioni ricevute ed in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale n.10/2016 "Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con il metodo domiciliare").
 - f) A norma dell'articolo 27, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 06/2010, le violazioni alle disposizioni dei commi che precedono costituiscono violazioni di particolare gravità agli effetti dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 - Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio del regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e del comma 1 del predetto art 27.
2. Il Gestore dei servizi provvede alla pulizia dei mercati al termine degli stessi, contenendo i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
 3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre analoghe manifestazioni debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti provvedendo quotidianamente a separare correttamente i rifiuti prodotti secondo le indicazioni del presente regolamento.
 4. Chiunque intenda organizzare eventi, quali feste, sagre, manifestazioni culturali, sportive e simili, su strade, piazze ed aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, deve richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali, allegando il programma dell'iniziativa ed indicando le aree interessate, e indicando il responsabile della gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione.
 5. Gli organizzatori devono attuare le misure atte affinché nel corso della manifestazione:
 - a) si prevenga la produzione di rifiuti, attraverso anche l'utilizzo di stoviglie e posate in materiali duraturi e riutilizzabili e di bicchieri e bottiglie con "vuoto a rendere";
 - b) si attui correttamente la raccolta differenziata di tutte le tipologie prodotte nell'evento secondo il regolamento comunale utilizzando esclusivamente contenitori idonei al metodo di raccolta previsto;
 - c) si riduca il ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
 - d) si promuova la sensibilità e la cultura ambientale dei partecipanti e della comunità;
 - e) si riduca l'impatto sull'ambiente, favorendo l'utilizzo di prodotti di "filiera corta", l'uso dei mezzi pubblici, l'uso di energie alternative rinnovabili;Se a scopo di lucro, costi e spese sono a carico dell'organizzatore.

Art. 37 Pulizia delle aree di sosta temporanea

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti viene istituito uno specifico servizio di raccolta ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate.

Art. 38 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che utilizzano spazi pubblici o di uso pubblico devono provvedere, nei giorni di apertura dell'attività, alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata nonché sulle aree contigue che siano imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (quali cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari), anche installando cestini e contenitori per rifiuti. All'orario di chiusura dell'esercizio tali le aree devono risultare perfettamente pulite.
2. I rifiuti raccolti ai sensi del comma precedente devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata. I cestini installati debbono essere svuotati a cura dello stesso gestore del pubblico esercizio. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di cui al comma precedente spingendoli al di fuori di esse, senza raccogliarli.

Art. 39 Sgombero della neve

1. In caso di nevicate, il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche, o altre sostanze idonee qualora il suolo si rendesse sdruciolevole

L'attività di cui alla lettera b) deve essere eseguita in presenza di ghiaccio sulla sede stradale anche in assenza di neve.

2. I titolari di banchi di vendita su aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti allo sgombero della neve dalle aree medesime.
3. Gli abitanti e utilizzatori degli edifici devono sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato, e abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via.

Art. 40 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, gli interessati devono realizzare anche le necessarie recinzioni, i canali di scolo o le altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. I soggetti di cui ai due commi precedenti devono provvedere anche allo sfalcio dell'erba e alla rimozione dei rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi, per evitare l'insediamento e la proliferazione di animali dannosi, quali topi e zanzare.
4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati.

Art. 41 Cantieri edili. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua attività edilizie o opere su strade è tenuto a mantenere e riconsegnare l'area pubblica o di uso pubblico occupata o comunque interessata dai lavori perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per conto del quale tali operazioni sono svolte deve provvedere, ad operazioni ultimate, ad asportare i rifiuti generati da tali attività.
3. I medesimi obblighi valgono qualora aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dai mezzi impiegati per le operazioni di cui ai commi precedenti.
4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata dal Comune, con addebito dei costi ai responsabili.

Art. 42 Volantinaggio - Contenitori di materiale pubblicitario

1. E' vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico, o lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili. Tale divieto non si applica ai volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni pubbliche effettuate da pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche, e comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione.
2. E' vietato collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
3. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 43 Mezzi di raccolta

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato con idonei automezzi, autorizzati secondo le norme vigenti, dotati degli accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, a perfetta tenuta, per evitare la dispersione di rifiuti, di percolato e l'emanazione di polveri o esalazioni.
2. Qualora al trasporto siano adibiti automezzi di modeste dimensioni, il Gestore può prevedere l'utilizzo di uno o più punti di trasferimento, nelle quali i rifiuti siano depositati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
3. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti. Le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio.

Art. 44 Rilevazione dei conferimenti

1. Il gestore del servizio è tenuto a rilevare i dati necessari per l'applicazione della Tariffa puntuale tramite uno o più sistemi di rilevamento conformi al Decreto Ministeriale 20 aprile 2017.
2. L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito. Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi.
3. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere:
 - a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
 - b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
 - c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
 - d) effettuata presso un centro di raccolta.
4. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente.

Art. 45 Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Il trattamento dei rifiuti urbani avviene presso impianti autorizzati.
2. I materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta non possono essere conferiti in impianti di smaltimento.

TITOLO V - SANZIONI

Art. 46 Controlli ed accertamenti

1. Le attività di controllo e accertamento delle violazioni del presente Regolamento e più in generale alle norme di igiene ambientale sono svolte dagli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché per le materie di specifica competenza, dalle guardie ecologiche, anche volontarie, se istituite, da dipendenti del Soggetto Gestore specificamente incaricati, dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge, dal personale di altri Enti preposti al controllo.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili.
3. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati, infrazioni, criticità, tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune può inviare personale incaricato per svolgere attività di controllo della pratica di autocompostaggio presso le utenze che richiedono la riduzione della Tari.

Art. 47 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D.Lgs 152/06, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, oltre al recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Più in dettaglio si applicano le seguenti misure delle sanzioni .
 - a) Abbandono o immissione nei contenitori per i rifiuti urbani di rifiuti speciali, di rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica, di rifiuti urbani pericolosi (se non negli specifici contenitori dedicati): da Euro 100,00 a Euro 500,00.
 - b) Incendio di rifiuti, in area pubblica o privata: da Euro 50,00 a Euro 200,00.
 - c) Immissione nei contenitori per i rifiuti urbani di residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti non opportunamente protetti, materiali dannosi o pericolosi per i mezzi di raccolta: da Euro 50,00 a Euro 200,00.
 - d) Rovistamento o prelievo non autorizzati di rifiuti: da Euro 25,00 a Euro 100,00.
 - e) Uso improprio dei contenitori per i rifiuti urbani, o esposizione dei rifiuti senza utilizzare i contenitori dati in dotazione: da Euro 50,00 a Euro 200,00.
 - f) Danneggiamento, modifica, manomissione o imbrattamento dei contenitori per i rifiuti urbani: da Euro 50,00 a Euro 400,00.
 - g) Mancato o tardivo ritiro dei contenitori per la raccolta domiciliare: da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - h) Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare in giorni od orari non previsti: da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - i) Apposizione di scritte sui contenitori per i rifiuti urbani o affissione su di essi di manifesti, targhette adesive o simili, senza autorizzazione del Comune: da Euro 25,00 a Euro 200,00.

- j) Taglio o danneggiamento delle serpentine dei frigoriferi, congelatori e condizionatori: da Euro 50,00 a Euro 200,00.
 - k) Imbrattamento del suolo pubblico o ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili: da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - l) Imbrattamento del suolo pubblico o ad uso pubblico con escrementi di animali: da Euro 50,00 a Euro 500,00.
 - m) Conferimento nei contenitori per i rifiuti indifferenziati di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata: da Euro 50,00 a Euro 500,00.
 - n) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi: da Euro 25,00 a Euro 200,00.
 - o) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti: da Euro 50,00 a Euro 500,00.
 - p) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree mercatali: da Euro 50,00 a Euro 500,00.
 - q) Per altre violazioni al presente Regolamento: da Euro 25,00 a Euro 400,00.
- 2. Nel caso di violazioni relative ad utenze condominiali, la sanzione è applicata alla singola utenza, qualora individuata; in caso contrario la sanzione è applicata all'amministratore o al responsabile del condominio.
 - 3. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.
 - 4. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.
 - 5. A chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 o dall'art. 650 del Codice Penale.

ALLEGATO 1 PORTA A PORTA

1. Suddivisione del territorio del Comune di Salò in tre zone

Il territorio comunale di Salò, al fine di garantire il migliore servizio possibile, è stato suddiviso in tre zone ed i ritiri sono stati programmati in giorni fissi.
L'elenco delle vie è specificato nell'eco calendario.

2. Orari di esposizione

E' fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;

Tipologia di utenza	Periodo estivo (aprile-settembre)	Periodo invernale (ottobre-marzo)
Tutte le utenze domestiche e non	Zona B – C la sera del giorno precedente la raccolta dopo le ore 21.00 ed entro le ore 4.00 del giorno di raccolta	Zona B – C la sera del giorno precedente la raccolta dopo le ore 20.00 ed entro le ore 4.00 del giorno di raccolta
Utenze domestiche	Zona A tra le ore 00.00 ed entro le ore 7.30 del giorno di raccolta	Zona A la sera del giorno precedente la raccolta dopo le ore 23.00 ed entro le ore 7.30 del giorno di raccolta
Utenze non domestiche	Zona A - Centro tra le ore 00.00 ed entro le ore 09.00 del giorno di raccolta	Zona A - Centro la sera del giorno precedente la raccolta dopo le ore 23.00 ed entro le ore 09.00 del giorno di raccolta
Utenze non domestiche e Grandi Utenze (alberghi, ristoranti, bar, negozi con alimenti freschi...)	Zona A - Lungolago da piazza Vittorio Emanuele II civico 26 fino al Palazzo Municipale lungolago Zanardelli 55 tra le ore 00.00 ed entro le ore 7.30 del giorno di raccolta	Zona A Lungolago - da piazza Vittorio Emanuele II civico 26 fino al Palazzo Municipale lungolago Zanardelli 55 la sera del giorno precedente la raccolta dopo le ore 23.00 ed entro le ore 7.30 del giorno di raccolta
Utenze non domestiche	Zona A - via Garibaldi Conferire direttamente al mezzo adibito alla raccolta differenziata dei rifiuti in sosta su pubblica via (intersezione via Garibaldi intersezione via Disciplina) tra le ore 10.00 e le 10.30	

3. Frequenze

I suddetti servizio sono organizzati su programmi prestabiliti sulla base dell'Allegato Tecnico del Servizio, assicurando una diversa frequenza e modalità di svolgimento a seconda delle esigenze territoriali.

Raccolta porta a porta RIFIUTO SECCO RESIDUO Residui delle pulizie domestiche (polvere, sacchi dell'aspirapolvere), pannolini, lettieri dei gatti, gomma, cassette audio e video, posate in plastica, secchi, bacinelle, giocattoli non elettrici, carta plastificata, cosmetici, penne e pennarelli, etc.	Zona A frequenza 3 volte settimana Zone B e C frequenza 1 volta settimana Il servizio viene effettuato tramite raccolta di sacchi e svuotamento di contenitori da LT 120/240/1000.
Raccolta porta a porta ORGANICO Scarti di cucina biodegradabili, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, pane vecchio, tovaglioli di carta, fiori appassiti.	Zona A: Solo alle Grandi Utenze (quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.) da ottobre a marzo frequenza 3 volte a settimana da aprile a settembre 4 volte settimana. Ad eccezione delle Grandi Utenze in zona A tutte le altre utenze conferiscono il rifiuto organico unitamente al secco residuo. Zone B e C: per tutte le utenze da ottobre a marzo frequenza 2 volte alla settimana, 3 volte a settimana da aprile a settembre. Il servizio viene effettuato tramite lo svuotamento di contenitori da LT 25/120/240
Raccolta porta a porta CARTA-CARTONE Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, sacchetti di carta, scatole di ogni tipo (dentifricio, pasta), scatoloni, cartoni per bevande (tipo Tetra Pak privati del tappo di plastica, svuotati e schiacciati).	Zona A frequenza 2 volte settimana - si aggiunge 1 volta settimana per le utenze non domestiche. Zone B e C frequenza 1 volta settimana Il servizio viene effettuato tramite la raccolta di carta sfusa e lo svuotamento di contenitori da LT 120/240/1000. Nella zona A la carta viene raccolta solo sfusa, non sono previsti contenitori dedicati.

Raccolta porta a porta VETRO-LATTINE Bottiglie, vasetti, bicchieri, oggetti in vetro, lampadine normali, barattoli in acciaio e alluminio, scatole per alimenti (pelati, tonno) lattine per bibite, tappi corona, coperti di vasetti). Non inserire oggetti in ceramica e porcellana, lampade al neon, contenitori per materiali pericolosi. Non inserire carta plastificata, carta oleata, carta carbone, cellophane, carta unta.	Zona A frequenza 1 volta settimana - solo per le Grandi Utenze della Zona A: da ottobre a marzo 3 ritiri settimanali , da aprile a maggio 4 ritiri settimanali , da giugno a settembre 5 ritiri settimanali Zone B e C frequenza 1 volta settimana Il servizio viene effettuato tramite lo svuotamento di contenitori da LT 25/120/240
Raccolta porta a porta imballaggi in PLASTICA - Tutti gli imballaggi in plastica puliti: bottiglie per bevande ed alimenti, flaconi e barattoli per detersivi, saponi, cosmetici, film d'imballaggio che avvolge bottiglie, carta igienica ecc. Shopper. Vaschette e confezioni in plastica trasparente o polistirolo per alimenti. Contenitori per yogurt, creme di formaggio. Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. patatine, surgelati). Reti per frutta e verdura. Coperchi in plastica (da separare dall'imballaggio principale se in altro materiale). Blister e contenitori rigidi. A sagoma (es. gusci per giocattoli, per cancelleria). Cellophane d'imballaggio e film "a bolle". Bicchieri e piatti monouso. Appendiabiti in plastica. Vanno svuotati da eventuali residui, schiacciati ed appiattiti in senso longitudinale, richiudendoli con il tappo per risparmiare volume. Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi NON vanno inseriti nel sacco giallo. (Ad esempio i giocattoli: palloni, salvagente, bambole, i videogiochi, gli elettrodomestici, le spugne usate, i guanti in plastica). I rifiuti urbani costituiti da imballaggi secondari e/o terziari conferiti dalle utenze non domestiche.	Zona A frequenza 1 volta settimana, si aggiunge 1 volta settimana per le utenze non domestiche da giugno a settembre. Zone B e C frequenza 1 volta settimana Il servizio viene effettuato tramite raccolta di sacchi gialli/semitrasparenti e svuotamento di contenitori da LT 120/240/1000

In caso di conferimento non conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento la non conformità verrà segnalata a mezzo di avvisi lasciati all'utenza.

L'utente è tenuto a riprendere i rifiuti, risolvere la criticità ed esporli correttamente alla prossima raccolta.

4. Fornitura attrezzatura per la raccolta porta a porta alle nuove utenze

Le attrezzature standard da consegnare all'utente comprendono almeno:

a) Prima dotazione di contenitori/sacchi per la raccolta differenziata

Frazione	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Carta	Nessun contenitore	Nessun contenitore
Plastica	Sacchi per raccolta plastica	Come domestiche
Secco residuo	Nessuna dotazione	Come domestiche
Umido	pattumiera areata sotto lavello per organico, bidoncino per esposizione , 1 confezione sacchi	Come domestiche ad eccezione delle Grandi Utenze che possono richiedere carrellato della capacità superiore da lt 120/240
Vetro	Bidoncino per esposizione	Come domestiche ad eccezione delle Grandi Utenze che possono richiedere carrellato della capacità superiore da lt 120/240
Vegetale	Carrellato (previa attivazione del relativo servizio a pagamento)	Carrellato (previa attivazione del relativo servizio a pagamento)
Altro	Materiale informativo	Tessera speciale per l'accesso al Centro di Raccolta

I contenitori hanno colore diverso in base alla tipologia di rifiuto a cui sono destinati.

La differenza della volumetria dei contenitori dipende dalla tipologia di utenza.

Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore in accordo con il Comune

In seguito all' attivazione della posizione TARI da parte dell'utenza vengono fornite le attrezzature standard agli utenti del Comune per la raccolta differenziata porta a porta.

I sacchi verranno consegnati per la sola fornitura iniziale del servizio.

Modalita' di consegna attrezzatura standard:**- Consegna contenitori fino a 45 lt e sacchi:**

la consegna dei contenitori all'utente viene fatta di norma al momento dell'attivazione della posizione TARI da personale dell'ufficio tributi o tecnico presso la sede principale del Comune. L'utente viene comunque invitato a ritirare le attrezzature entro massimo cinque giorni lavorativi dalla data di richiesta di attivazione dell'Utenza.

- Consegna contenitori oltre 45 lt in su:

I contenitori previsti per la raccolta differenziata dei rifiuti con volume superiore a 45 lt sono consegnati direttamente dal Gestore del Servizio in seguito alla comunicazione di nuova attivazione TARI da parte del Comune.

b) Contenitori aggiuntivi**Utenze non domestiche**

I contenitori e carrellati, non previsti nella dotazione standard, saranno venduti dal Gestore direttamente all'utenza (alle sole utenze commerciali/utenze condominiali) solo in presenza di particolari necessità legate alla raccolta e previo parere positivo del Comune.

Utenze domestiche

In caso di nuclei familiari composti da almeno n 5 persone, al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta, su apposita richiesta viene concessa la fornitura in comodato d'uso gratuito di n 1 contenitore aggiuntivo del vetro. Altre casistiche saranno valutate su presentazione di istanza motivata-

c) Sostituzione contenitori

Sostituzioni contenitori standard forniti in ammortamento:

- se il contenitore danneggiato ha più di 5 anni di età, rilevabile dalle marcature del contenitore stesso l'utente ha diritto alla sostituzione gratuita (previa riconsegna del contenitore);
- Se il contenitore ha meno di 5 anni di età, rilevabile dalle marcature del contenitore stesso l'utente ha diritto alla sostituzione gratuita solamente se il danno pregiudica l'utilizzo del contenitore. (es: rottura del sistema di aggancio, distacco del fondo, danneggiamento manico per bidoncini; si esclude la sostituzione del bidoncino in caso di coperchio rotto quando è possibile la sostituzione dello stesso coperchio);
- in caso di furto l'utente ha diritto alla sostituzione gratuita; a tal fine presenta dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel caso di contenitori fino alla capacità di 45 litri oppure copia di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza per contenitori di maggiori dimensioni.

Sostituzioni contenitori extra acquistati dall'utente (non standard):

- Il contenitore è coperto dalla Garanzia per vizi e/o difetti di qualità e/o di fabbricazione per la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di consegna. Tale garanzia è prestata alle seguenti tassative condizioni:
- Gli eventuali reclami motivati devono essere notificati tramite PEC a Garda Uno spa a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta del difetto e comunque entro 2 (due) anni decorrenti dalla consegna del bene, allegando eventuale documentazione a sostegno del reclamo.
- Ai sensi di legge, nei casi in cui Garda Uno spa abbia riconosciuto l'applicabilità della Garanzia legale per l'utente, quest'ultimo ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.
- Sono espressamente esclusi dalla garanzia i danni causati dalla normale usura del contenitore, da rotture accidentali, da un utilizzo improprio o da mancanza di manutenzione.
- Alla scadenza dei due (2) anni dalla consegna, la garanzia cesserà automaticamente e in caso di rottura non sarà più possibile richiedere la sostituzione del contenitore.

5. Servizio di ritiro su chiamata (ingombranti)

Sono servizi a chiamata, i servizi di ritiro di rifiuti ingombranti al domicilio previa specifica richiesta da parte dell'utente al Gestore.

Per "rifiuti ingombranti" si intendono quei rifiuti prodotti da utenze domestiche di dimensioni tali che non possono essere conferiti ai normali circuiti di raccolta porta a porta ma debbono essere consegnati al Centro di Raccolta; a titolo di esempio divani, poltrone, materassi, mobili, grandi elettrodomestici.

Gli utenti che hanno difficoltà a consegnare il rifiuto ingombrante presso il Centro di Raccolta prenotano il ritiro utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dal Gestore del servizio di seguito specificati.

I rifiuti devono essere collocati secondo le modalità indicate dal Gestore, nell'ubicazione e secondo gli orari e nei giorni prescritti per il ritiro;

L'utente è comunque tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

Il Gestore provvede alla raccolta del materiale, depositato dall'utenza al piano strada, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico. In nessun caso è previsto l'accesso a strade/aree private per effettuare la raccolta, neppure previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi

diritto.

Nel Comune è presente un Centro di Raccolta, ove gli utenti possono conferire i rifiuti ingombranti, pertanto il servizio di ritiro su chiamata è solo integrativo a quello presso il Centro di Raccolta.

Il Gestore del Servizio eroga il servizio nel rispetto delle modalità e degli standard stabiliti in accordo con l'Amministrazione Comunale, generalmente con cadenza mensile. Per ogni ritiro il materiale da ritirare non deve superare la quantità di n. 3 oggetti e comunque non superare il volume di mc 2. E' prevista una frequenza massima di n. 2 interventi l'anno per utente in coerenza con l'art. dall'art. 29.4 della Delibera ARERA 15/2022/R/rif.

Tale servizio non prevede il ritiro di normali rifiuti solidi non ingombranti.

Il materiale ritirato viene conferito presso il Centro di Raccolta comunale.

La richiesta di ritiro su chiamata da parte dell'utente può essere effettuata utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dal Gestore del Servizio, tra cui e-mail, numero verde, sportello on line, sportello fisico (ove presente), App per smartphone e tablet. Comunicando i dati necessari:

- i dati identificativi dell'utente:
- i dati relativi ai rifiuti da ritirare e, in particolare, la tipologia e il numero di rifiuti oggetto del ritiro.

Potranno essere previste attività integrative, anche a carattere sperimentale, volte a contenere il fenomeno dell'abbandono stradale nonché il recupero e la valorizzazione dei beni raccolti.

Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e Raee professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio;

6. Servizio di ritiro ad iscrizione: vegetale.

I rifiuti vegetali sono costituiti da sfalci d'erba, ramaglie, foglie, fiori secchi, segatura pulita.

Il Servizio di raccolta domiciliare del vegetale prevede lo svuotamento degli appositi contenitori da lt 240 (fino ad massimo 3 contenitori /utenza) esclusivamente alle utenze iscritte al servizio a richiesta e a pagamento per l'annualità in corso e che sono in possesso dell'apposito contenitore.

Le tariffe del servizio sono stabilite dal Comune.

La richiesta deve essere effettuata dall'intestatario della tassa dei rifiuti per l'immobile provvisto di area di pertinenza (giardino, orto, ...) o in caso di utenze condominiali dall'Amministratore del Condominio.

Il carrellato viene fornito dal Gestore alle utenze iscritte al servizio e comunicate dal Comune; in caso di non rinnovo l'utente è obbligato alla restituzione del carrellato prima dell'inizio del servizio.

L'utente espone il contenitore sul ciglio strada nei giorni e negli orari stabiliti per il conferimento.

La pulizia del contenitore è di competenza esclusiva dell'utente. I rifiuti vegetali non introdotti negli appositi contenitori ma confezionati in fascine, immessi in sacchi di plastica o quant'altro non vengono raccolti.

Il servizio è stagionale, generalmente è attivo da marzo a novembre con frequenza 1 volta /settimana.

7. Servizio domiciliare di ritiro ad iscrizione: tessili sanitari.

Il servizio specifico è articolato generalmente in un passaggio settimanale ed è riservato alle utenze in possesso di concrete esigenze e per bambini fino a 36 mesi che si sono iscritte al servizio; la gestione, l'aggiornamento e l'invio al gestore dell'elenco utenze iscritte è a carico del Comune.

Le modalità di conferimento sono analoghe a quelle delle altre frazioni: i rifiuti devono essere collocati su ciglio strada in sacchi ben chiusi nel giorno e nell'orario stabilito per il conferimento. In tali sacchi devono essere inseriti esclusivamente i tessili sanitari. Non devono essere utilizzati contenitori di altro genere. Il peso dei sacchi non deve superare 10 Kg cadauno.

La raccolta può effettuarsi utilizzando un sacco non specifico ben chiuso.

I tessili sanitari possono essere conferiti anche nel rifiuto secco indifferenziato.

8. Raccolte di altre tipologie di rifiuti sul territorio.

Indumenti smessi

1. Gli utenti potranno conferire gli indumenti smessi, ma riutilizzabili, presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro previa autorizzazione l'Amministrazione Comunale; potranno essere conferiti anche presso l'isola ecologica;
2. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.
3. Gli stracci e gli indumenti in pessimo stato e non più riutilizzabili, devono essere conferiti a domicilio nel rifiuto secco residuo.

La mappa dei punti di raccolta è consultabile all'indirizzo <https://www.gardauno.it/it/mappa-interattiva-dei-servizi>

9. Centro di raccolta.

Il centro di raccolta si trova in località Cunettone in via Enrico Fermi.

L'accesso è consentito alle sole utenze iscritte alla Tari per il comune di Salò ed in regola con il pagamento della tassa rifiuti.

Le utenze domestiche accedono con tessera sanitaria dell'utente iscritto alla tassa rifiuti, le non domestiche con tessera microchip (badge).

L'amministrazione Comunale può valutare per alcune tipologie di utenze domestiche l'emissione di apposito badge.

Orario INVERNALE (ottobre - marzo) da lunedì a sabato 13-18, domenica 14-18 per un totale di 34 ore di apertura settimanale

Orario ESTIVO (aprile - settembre) da lunedì a sabato 14-19, domenica 15:30-19:30 per un totale di 34 ore di apertura settimanale

10. Spazzamento meccanico

Spazzamento meccanizzato con ausiliario appiedato secondo programma come da planimetria consultabile <https://www.gardauno.it/it/comuni/sal%C3%B2#centri-di-raccolta>.

11. Altri servizi di comunicazione

fornitura: eco calendari; APP; numero verde; educazione ambientale.

D. Lgs. 116/2020**Allegato L-quater Elenco rifiuti “ex-assimilabili”**

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.